



# COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Barletta-Andria-Trani

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 179

**OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili. Proposta aliquote e detrazioni per l'anno 2010.**

## SETTORE: FINANZE

### IL DIRIGENTE DI SETTORE F.F.

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: **FAVOREVOLE**

F.to Dott. Pasquale MAZZONE

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE F.F.

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: **FAVOREVOLE**

F.to Dott. Pasquale MAZZONE

### IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi dell'art. 97 - comma 2 - del D.Lgs. n. 267/2000: **FAVOREVOLE**

F.to Dott. Pasquale MAZZONE

L'anno **duemiladieci**, il giorno **ventidue** del mese di **Aprile**, alle ore **16,00** e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Francesco VENTOLA	Sindaco	P
Gennaro CARACCILO	V. Sindaco	P
Nicola CASAMASSIMA	Assessore	P
Raffaella DE TROIA	Assessore	P
Nunzio PINNELLI	Assessore	P
Marisa ROSA	Assessore	P
Maria Cristina SACCINTO	Assessore	P
Michele VITRANI	Assessore	P
Tommaso SINESI	Assessore	P

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALLE FINANZE SIG. ROSA MARISA:

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che:

- L'articolo 1 del D.Lgs. n° 504 del 30/12/1992 istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili costituiti da fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, ( I.C.I.);
- L'articolo 6 del D.Lgs. n° 504 del 30/12/1992 così come modificato dalla Legge n° 662/1996 stabilisce che l'aliquota I.C.I. può essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;
- Il Comune incamera interamente l'imposta ai sensi del summenzionato Decreto Legislativo n° 504/1992;
- Per l'anno 2010 resta invariata rispetto all'anno 2009 l'imposta comunale sugli immobili stabilendo le aliquote nella seguente misura e precisamente: Abitazione principale esente ad eccezione di quelle aventi categoria catastale A/1-A/8-A/9 per le quali si continua a dover pagare l'I.C.I. con l'aliquota al 4,20 per mille, giusta articolo 1 D.L.n° 93 del 27/05/2008 convertito in Legge n° 126 del 24/07/2008; Aliquota Ordinaria 7 per mille; Aree Fabbricabili 7 per mille; Terreni Agricoli 7 per mille; Immobili a disposizione d'impresedi edili 4 per mille e, tale aliquota è applicata per un periodo di tre anni, per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti, , giusta articolo 20 del vigente Regolamento ICI;
- La Legge n° 296 del 27/12/2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 299 del 27/12/2006 denominata Finanziaria per l'anno 2007 al comma 156 dell'articolo 1 prevede che, all'articolo 6 comma 1 primo periodo del D.Lgs. 30/12/1992 n° 504 la parola "Comune" è sostituita da "Consiglio Comunale", per cui ha espressamente previsto che in tema di I.C.I. il potere di deliberare le aliquote compete al Consiglio Comunale;

Visto il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile espresso in data 21/04/2010 dal Dirigente del Settore Finanze e Patrimonio F.F. Dott. Pasquale Mazzone ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n° 267/2000 sulla base dell'istruttoria predisposta dal responsabile del procedimento;

Visto il parere di conformità ai sensi dell'articolo 97 commi 2° e 4° del D.Lgs. n° 267/2000 espresso in data 21/04/2010 dal Segretario Generale ;

Visto il D.Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste ed applicate le norme del TUEL approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano:

# DELIBERA

- 1) Di proporre al Consiglio Comunale per l'adozione della relativa deliberazione Consiliare la misura delle aliquote ICI per l'anno 2010 di seguito elencate: Abitazione principale esente ad eccezione di quelle aventi categoria catastale A/1-A/8-A/9 per le quali si continua a dover pagare l'I.C.I. con l'aliquota al 4,20 per mille, giusta articolo 1 D.L.n°93 del 27/05/2008 convertito in Legge n°126 del 24/07/2008; Aliquota Ordinaria 7 per mille; Aree Fabbricabili 7 per mille; Terreni Agricoli 7 per mille; Immobili a disposizione d'impresе edili 4 per mille e, tale aliquota è applicata per un periodo di tre anni, per i fabbricati o le porzioni di fabbricato realizzati per la vendita e non venduti, , giusta articolo 20 del vigente Regolamento ICI, nella stessa misura dell'anno 2009;
  
- 2) La presente deliberazione, viene resa, stante l'urgenza di provvedere in merito prontamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 con separata votazione.